



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot. n. 2130/2016

Al sig. Nanni Gabriele
Via Mozzano, 11
Castello Paganica di Montereale (AQ)

Raccomandata a. r.

OGGETTO: definizione pratica di condono edilizio prot. n° 3562 del 30 giugno 1987, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n° 47 intestata all'ex proprietario Salvatore Fortunato.
Comunicazione di diniego definitivo della domanda di condono.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale, geom. Italo Durastante, nella propria qualità di responsabile del procedimento della pratica in oggetto,

Vista

- La domanda di condono, a cui la S.V. fa riferimento, è stata rinvenuta nell'archivio comunale e risulta costituita dalla domanda di sanatoria per le opere non residenziali " mod. 47/85-D oltre al mod. 47/85-R, da una attestazione di versamento dell'importo di lire 802.000 (versate sul ccp n° 255000, intestato a Amministrazione P.T. oblazione abusivismo edilizio, una foto ed una nota del 24 maggio 1990, prot. n° 2442, a firma dell'allora sindaco, con cui è stato comunicato che la pratica doveva essere integrata con la documentazione in essa indicata che per opportuna conoscenza si allega in copia; Dai modelli compilati risulta che:
 - l'abuso è stato inquadrato nella tipologia 2;
 - l'abuso è stato ultimato nell'anno 1976;
 - in area sottoposta al vincolo n° 10;
 - alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era agibile;
 - la superficie realizzata per l'attività industriale o artigianale ha una superficie complessiva di mq. 117,07 ed un volume totale (vuoto per pieno) di mc. 468,12;
 - l'oblazione autodeterminata è stata ridotta di un terzo;
- agli atti del comune risulta che al sig. Salvatore Fortunato è stata rilasciata la concessione edilizia prot. n° 1897 in data 25 febbraio 1982 con cui è stato autorizzato l'ampliamento dell'impianto per manufatti in cemento soc. Fonteviva da realizzare sul lotto individuato in catasto al foglio 64 mappali nn° 129, 130/p, 126, 127 e 128/p.

Dalla planimetria di progetto, approvato con la concessione edilizia prot. n° 1897 in data 25 febbraio 1982, sul lotto in questione non risulta riportato alcun fabbricato e, quindi, non vi è dubbio che il fabbricato, oggetto di condono, è stato realizzato successivamente alla data di rilascio della concessione edilizia avvenuto in data 25 febbraio 1982, prot. n° 1897 e non già nell'anno 1976 così come indicato nella domanda di condono.





COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

La pratica risultava e risulta carente della documentazione di cui all'art. 35 della legge n° 47/1985 peraltro richiesta con la nota n° 2442 del 24 maggio 1990 e mai trasmessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 3, alla domanda dovevano essere allegati i seguenti documenti:

- a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
- b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
- c) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;

La mancata presentazione degli allegati di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b) e c) determinano l'improcedibilità della domanda e, conseguentemente, l'opera non è sanabile poiché gli stessi erano indispensabili per l'individuazione dell'opera da sanare; inoltre, l'indicazione della data sulla domanda di condono non rispondente agli atti del comune fa ritenere la domanda presentata dolosamente infedele.

Lo stesso richiedente ha evidenziato che la zona era sottoposta a vincolo; a riguardo si evidenzia che l'area è sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla ex legge n° 431/1985 e ss. mm. ii. ed a meno di 10 ml. dal fiume Aterno.

Vista

- la richiesta acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 9 febbraio 2016 al n° 1132, con cui il sig. Nanni Gabriele, nato a Montereale il 14 luglio 1966 ed ivi residente in via Mozzano, n° 11, Castello Paganica, intesa ad ottenere " la definizione della domanda di condono edilizio, protocollo n° 3562 del 30 giugno 1987, allo scopo di ottenere la sanatoria dell'immobile ";
- la comunicazione di questo ufficio prot. 1392/2016, in data 20 febbraio 2016, notificata all'interessato a mezzo raccomandata a.r., regolarmente recapitata il giorno 26 febbraio 2016, di **preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990**, con la quale si esponevano i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni in merito, eventualmente corredate da pertinente documentazione;

Considerato:





COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

- che, sia pure con qualche giorno di ritardo rispetto al tempo assegnato, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10 marzo 2016, n° 1805, sono pervenute osservazioni in merito ai motivi che ostavano all'accoglimento della domanda; specificatamente si mette in discussione:
- la tavola della C.E. n° 1897/1982 potrebbe non riportare il manufatto abusivo (in proposito si tiene a precisare che lo stato dei luoghi riportato dal progettista è stato condiviso ed accettato dall'allora proprietario degli immobili, verificata dall'Ufficio tecnico comunale, dalla commissione edilizia ed in ultimo dal Sindaco. Nel conteggio urbanistico effettuato sempre dal professionista nulla si dice in merito all'eventuali superfici di cui la S.V., quale nuovo proprietario, oggi né vuole dichiarare l'esistenza. Delle due circostanze immancabilmente una soltanto può essere rispondente allo stato dei luoghi e, comunque, una esclude l'altra.
- la richiesta d'integrazione da parte del Comune, (in proposito, non si capisce con quale criterio si mette in discussione tale circostanza dal momento che la richiesta d'integrazione era stata spedita all'ex proprietario);
- l'esistenza del vincolo, (in proposito si precisa che il fabbricato ricade al di fuori della zona B di cui al D.M. 2 aprile 1968 ed a meno di 10 ml. dal fiume Aterno);
- che **non** possono ritenersi superati i motivi descritti nel preavviso di diniego ritenuti ostativi all'accoglimento della domanda, poiché ai fini del rilascio della sanatoria **la mancata presentazione degli allegati di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b) e d) determinano l'improcedibilità della domanda e, conseguentemente, l'opera non è sanabile poiché gli stessi erano indispensabili per l'individuazione dell'opera da sanare; inoltre, l'indicazione della data sulla domanda di condono non rispondente agli atti del comune fa ritenere la domanda presentata dolosamente infedele.**

Ritenuto

Di non dover procedere alla richiesta di integrazioni poiché graverebbero ulteriormente il procedimento;

Di dover adempiere a quanto prescritto dall'art. 10-bis della Legge 7.08.1990, n. 241, introdotto dall'articolo 6 della Legge 11.02.2005, n. 15,

il diniego definitivo alla istanza

formulata dal sig. Salvatore Fortunato, nato a Barete il 04/01/1922, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30 giugno 1987 al n° 3567, intesa ad ottenere il rilascio della sanatoria ai sensi dell'art. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n° 47, avente per oggetto la costruzione di una superficie per attività industriale o artigianale nella frazione Piedicolle per **le motivazioni espresse nella parte motiva del presente atto**, che qui devono intendersi espressamente richiamate.





COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

dispone

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del comune.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Montereale, lì 23 marzo 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Lavori Pubblici, Urbanistica,
Servizi e Manutenzioni
Geom. Italo Durastante

